



# Il patrimonio culturale italiano: quale politica per la transizione digitale?

Maurizio Borghi

[maurizio.borghi@unito.it](mailto:maurizio.borghi@unito.it)

*Ricerca, educazione e accesso al patrimonio culturale:*

*Un confronto tra diritti fondamentali ed eccezioni al diritto d'autore*

Roma, 6 maggio 2022



# PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

#NEXTGENERATIONITALIA



LE RIFORME ABILITANTI, SEMPLIFICAZIONE E CONCORRENZA.....	64
LE ALTRE RIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO .....	78
<b>2B LE MISSIONI.....</b>	
<b>MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO.....</b>	<b>83</b>
M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA.....	86
M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO .....	97
M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0.....	103
<b>MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA.....</b>	<b>116</b>
M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE.....	119
M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE.....	125
M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RICOstruzione DEGLI EDIFICI.....	139

### **M1C3.1 PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE**

Il primo intervento a sostegno del “patrimonio culturale per la prossima generazione” prevede investimenti per creare un patrimonio digitale della cultura: si investirà per digitalizzare il patrimonio culturale, favorendo la fruizione di queste informazioni e lo sviluppo di servizi da parte del settore culturale/creativo. Questa linea di azione sosterrà inoltre interventi dedicati a migliorare l'accessibilità dei luoghi della cultura e la sostenibilità ambientale, in termini di efficientamento energetico, di musei, cinema e teatri (pubblici e privati).

#### **Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale**

Gli interventi sul patrimonio “fisico” saranno accompagnati da un importante sforzo per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione.

Una infrastruttura digitale nazionale raccoglierà, integrerà e conserverà le risorse digitali, rendendole disponibili per la fruizione pubblica attraverso piattaforme dedicate. Sarà inoltre sostenuta la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto da parte di imprese culturali/creative e start-up innovative, con l'obiettivo finale di stimolare un'economia basata sulla circolazione della conoscenza.


# Patrimonio culturale e transizione digitale

- Perché digitalizzare?
  - Operazione 'ancillare' all'esercizio di diritti fondamentali, e.g. espressione, informazione, libertà delle arti e delle scienze, istruzione
  - ...e alla tutela del patrimonio storico e artistico (art. 9 Cost.)
- L'esperienza degli ultimi 15 anni – Google Books, Internet Archive, Europeana...
- L'accelerazione pandemica
- Controllo privato del digitale e il patrimonio culturale come bene pubblico

# Politiche per la transizione digitale


- Finanziamenti (pubblici e privati) alle istituzioni culturali
- Interventi sul quadro legislativo e istituzionale
  - In particolare: diritto d'autore e diritti connessi

## Chronological distribution of *dcterms:issued* values in Europeana dataset (1800-today)




Source: Julia Fallon and Pablo Uceda Gomez *The missing decades: the 20th century black hole in Europeana*, <https://pro.europeana.eu/post/the-missing-decades-the-20th-century-black-hole-in-europeana>

## 2266 New Editions from Amazon by Decade



Source: Paul Heald *How Copyright Keeps Works Disappeared*, 11 J. EMPIRICAL LEGAL STUDIES 829 (2014)


# Soluzioni legislative?



## 1 Turning Copyright on its Head?

As digitization is commonly conceived of as the conversion of copyright works into digital format on an industrial scale. It has recently become prominent as the activity by which books, journals, photographs, sound recordings, and films are digitized in bulk to feature in the collections of online archives, repositories, digital libraries, search engines, and data aggregators. Examples include commercial programmes like Google Books;<sup>1</sup> not-for-profit ventures, such as Internet Archive and its affiliate, the Open Library;<sup>2</sup> large-scale collaborative projects, such as the HathiTrust;<sup>3</sup> publicly funded projects like Europeana, as well as a number of initiatives launched by archives, libraries, publishers, and other companies for both commercial and non-commercial goals.<sup>4</sup> While the effect of all these endeavours promises to enhance access to cultural knowledge, the lawfulness of the activities underlying mass digitization remains largely uncertain. Envisioned as the gateway to Europe's cultural heritage,<sup>5</sup> Europeana project has so far progressed conservatively, most notably for requiring copyright clearance. Google Books has been challenged by lawsuits in Europe and the United States, where a class action has been pending since 2005.<sup>6</sup> Although Google has concluded agreements with publishers to settle lawsuits in Europe on the digitization of their catalogues, legal uncertainty over the lawfulness of the activities underlying Google Books remains. The ambiguity of the lawfulness of mass digital activities has attracted a wide scholarly debate and judicial attention. In its decision of 10 October 2012, the District Court

<sup>1</sup> <<http://books.google.com>>. <sup>2</sup> <<http://www.archive.org>>. <sup>3</sup> <<http://www.hathitrust.org>>. <sup>4</sup> <<http://www.europeana.eu>>. <sup>5</sup> For a comprehensive account of small-scale digitization projects, cf Kwong Bor Ng, *Digitization in the Real World* (New York, NY: Metropolitan New York Library Council, 2010). <sup>6</sup> Commission Recommendation of 24 August 2006 on the Digitisation and Online Accessibility of Cultural Material and Digital Preservation, OJ L 236, 31 August 2006, 28–30; Commission of the European Communities, Communication from the Commission: Copyright in the Knowledge Economy, Brussels, 19 October 2009, COM(2009) 532 final, 4–6. <sup>7</sup> *Authors Guild Inc v Google Inc*, 05 Civ 8136 (DC), 37. See also *American Society of Media Photographers Inc v Google Inc*, No 10 Civ 2977, filed 7 April 2010, and *Editions du Seuil et autres v Google Inc et France*, Paris District Court, 3rd Chamber, 2nd Section, 79 PTCJ 226, 18 December 2009 (decision appealed: the case was dismissed in June 2012 based on an agreement between the French Publishers Association (SNE) and Google; see <<http://googlepressfr.blogspot.it/2012/06/le-syndicat-national-ds-edition-sne-et.html>>).



## CROSS-BORDER EXTENDED COLLECTIVE LICENSING: A SOLUTION TO ONLINE DISSEMINATION OF EUROPE'S CULTURAL HERITAGE?

Johan Axhamm  
Lucie Guibault



[IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law](#)

October 2012, Volume 49, Issue 8, pp 916–939 | [Cite as](#)

## Extended Collective Licensing for the Use of Out-of-Commerce Works in Europe: A Matter of Legitimacy Vis-à-Vis Rights Holders

Authors

Authors and affiliations

Lucie Guibault , Simone Schroff

ECL of Archives and Libraries in a Cross Border Context

Lucie Guibault

## La risposta legislativa

- MoU 20 settembre 2011 sulla digitalizzazione delle opere fuori commercio
  - Promuove l'uso delle licenze collettive estese
- Attivismo legislativo degli Stati membri
  - Leggi sulla digitalizzazione di opere fuori commercio in Francia, Germania e Polonia
  - Introduzione di licenza statale per opere orfane in UK e Ungheria
  - Ampio uso delle norme esistenti in materia di licenze collettive estese in Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia
- Direttiva Opere Orfane (2012/28/UE) – recepita con D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 (art. 69-*bis* - 69-*septies* l.d.a.)
- L'immobilismo dell'Italia

## La disciplina delle opere orfane – Dir. 2012/28/UE

- Si fonda sul presupposto (estremamente gravoso) della ‘ricerca diligente’
- Del tutto inadeguata per la digitalizzazione di grandi numeri di opere
- Ampiamente sotto-utilizzata da parte dei potenziali beneficiari

Opere orfane registrate nel database EUIPO (al 4/5/2022) = 5,908

(90% delle quali in 4 paesi: Polonia, Olanda, Ungheria e Germania)

Italia = 0

## La nuova disciplina delle opere fuori commercio (*background*)

- 2016: CGUE *Soulier & Doke* (C-301/15) invalida la legge francese sui libri fuori commercio del 20° secolo
  - Gli stati membri non possono introdurre eccezioni non espressamente previste dal diritto dell'Unione
  - La legge francese sovverte la natura *preventiva* dei diritti d'autore
  - e introduce formalità incompatibili con la Convenzione di Berna
- 2016-2019: gestazione della nuova direttiva DSM
  - 'Lobbying' efficace di associazioni bibliotecarie, istituzioni culturali e alcuni MPE (Julia Reda)
- Direttiva 2019/790, art. 8-11 "utilizzo delle opere fuori commercio"
  - Ampie deroghe ai diritti esclusivi a favore di utilizzatori istituzionali
  - Profili di compatibilità con art. 9(1) Berna (*three-step test*) e con art. 17(2) CDFUE
  - Una svolta epocale nel copyright europeo!

## Art. 8 – Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

**1. Licenze collettive estese** (non esclusive e per fini non commerciali) per: riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico di

- Opere o altri materiali fuori commercio

- (8.5) Non disponibile attraverso i consueti canali commerciali

- Presunzione in buona fede dopo sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile

- La determinazione si deve poter applicare anche a insiemi di opere

- Presenti in modo permanente nella collezione dell'istituto

**2. Eccezione** per: messa a disposizione su siti web non commerciali di

- Opere o altri materiali fuori commercio

- Presenti in modo permanente nella collezione dell'istituto

- **Per i quali non esistano organi di gestione collettiva in grado di concedere una licenza collettiva estesa**

- A condizione che sia indicato il nome dell'autore (quando non impossibile)

## Il recepimento italiano (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 – art. 102-undecies /102-septiesdecies l.d.a.)

2. Gli Stati membri **dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti** di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta, a condizione che:

- a) sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità; e
- b) tali opere o altri materiali siano messi a disposizione su siti web non commerciali.

3. Gli Stati membri dispongono che l'eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 2 **si applichino solo ai tipi di opere o altri materiali per i quali non esistono organismi di gestione collettiva che soddisfino le condizioni** di cui al paragrafo 1, lettera a).



4. Nei casi in cui non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei **titolari di diritti su banche di dati e programmi per elaboratore**, gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno la facoltà di riprodurre e comunicare al pubblico, nonché estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare le opere o altri materiali che siano fuori commercio e presenti in modo permanente nelle loro raccolte, per consentirne la messa a disposizione, a fini non commerciali, a condizione che sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità, e che siano messe a disposizione su siti web non commerciali.

Il recepimento italiano (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 – art. 102-undecies /102-septiesdecies l.d.a.)

**1. Licenze collettive estese** – conforme all'art. 8 direttiva, ma

- Opere o altri materiali fuori commercio

- Non disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali **da almeno 10 anni**
- Valutazione secondo i principi di buona fede e correttezza professionale **mediante la consultazione delle fonti appropriate** tenendo conto anche di **elementi sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura disponibilità**

**2. Nessuna eccezione** per messa a disposizione nei casi in cui non esistano organi di gestione collettiva in grado di concedere una licenza collettiva estesa

- salvo nei casi di **banche dati e programmi per elaboratore [??]**

Il recepimento italiano (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 – art. 102-undecies /102-septiesdecies l.d.a.)

- Riduce molto la portata innovativa della nuova disciplina
- Ma anche: recepimento improprio della direttiva (e possibile pronuncia della Corte europea)
- La risposta degli istituti italiani di tutela del patrimonio culturale?